

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)

Nel corso del 1998 il Comitato "Diritto e politica della concorrenza" dell'OCSE ha proseguito l'analisi di tematiche relative all'applicazione della politica della concorrenza, al fine di favorire la cooperazione tra i paesi OCSE nell'attuazione delle normative antitrust e di promuovere la convergenza dei criteri interpretativi. Particolare interesse suscitano le tematiche relative agli assetti istituzionali e al ruolo che le autorità di concorrenza rivestono nei diversi contesti nazionali. Il tema della relazione tra autorità di regolamentazione e autorità della concorrenza è stato l'oggetto di una tavola rotonda organizzata dal Comitato nel giugno 1998. Quasi tutti i paesi hanno istituito autorità settoriali di regolamentazione, nella maggior parte dei casi per settori quali le telecomunicazioni, l'elettricità, l'energia e i trasporti, generalmente in concomitanza con importanti interventi di liberalizzazione. Tra i paesi OCSE non vi è un unico modello che ispira i rapporti tra autorità di regolamentazione e autorità di concorrenza. Il sistema prevalente è quello di una divisione del lavoro sulla base del mandato generale affidato alle diverse istituzioni (la concorrenza per le autorità antitrust, la regolamentazione economica per le autorità di regolamentazione), anche se non mancano eccezioni, con diversi assetti a seconda del settore persino all'interno di uno stesso paese. Peraltro, non risultando sempre chiara la distinzione tra regolamentazione tecnica, regolamentazione economica e tutela della concorrenza, risulta a volte incerta l'attribuzione delle competenze tra le diverse istituzioni coinvolte.

Interessanti esempi di come al progredire della liberalizzazione possano corrispondere modifiche anche radicali degli assetti istituzionali sono i casi della Nuova Zelanda e dell'Australia, dove, per quanto riguarda i servizi a rete di pubblica utilità, il grado di concorrenza conseguito nei mercati ha consentito di adottare modelli istituzionali in cui le autorità settoriali hanno essenzialmente compiti di regolamentazione tecnica, mentre i residui compiti di controllo dei comportamenti economici degli operatori, compresi gli interventi in materia di prezzi di accesso alla rete, sono demandati alle autorità di concorrenza.

Tra i paesi europei, ha suscitato interesse l'esperienza italiana, in cui i compiti di tutela della concorrenza nel settore della radiotelevisione ed editoria, precedentemente

assegnati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sono stati affidati all'Autorità antitrust, a seguito della costituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella tavola rotonda organizzata anch'essa nel giugno 1998 sul tema "Appalti pubblici e concorrenza" è emerso che la concorrenza nei mercati relativi all'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione è divenuta in tutti i paesi OCSE più intensa a seguito dell'adozione dell'accordo OMC sugli appalti pubblici, e per i paesi dell'Unione europea delle direttive comunitarie in materia, che hanno determinato un allargamento dei mercati rilevanti al di là dei confini nazionali grazie alla rimozione degli ostacoli di carattere normativo che impedivano l'assegnazione delle gare d'appalto, soprattutto quelle di maggiore entità, anche a imprese di altri paesi. Questo allargamento dei mercati ha ridotto il rischio di collusione, che invece rimane molto elevato quando i mercati sono nazionali o locali, come mostrano numerosi casi in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta nei confronti di intese lesive della concorrenza proprio in relazione a gare bandite da amministrazioni o enti pubblici¹⁶.

Nella tavola rotonda su "potere negoziale degli acquirenti" è stato rilevato come in diversi paesi, in particolar modo in Europa, vi sia una crescente preoccupazione del legislatore di contenere i possibili effetti distorsivi del mercato derivanti da un eccessivo potere contrattuale da parte della grande distribuzione. A riguardo, alcuni paesi, tra cui la Francia, la Germania e l'Italia hanno introdotto o rafforzato normative in materia di abuso di dipendenza economica o quelle relative alle pratiche di vendite sottocosto. La delegazione dell'Unione europea ha osservato che il controllo preventivo sulle concentrazioni è uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione di un eccessivo potere di mercato dal lato della domanda.

Nel corso dell'anno sono continuati all'OCSE i lavori di approfondimento delle tematiche relative alle interrelazioni tra politiche commerciali e politiche della concorrenza nell'ambito delle riunioni del gruppo congiunto "Commercio e concorrenza". Tra gli argomenti oggetto di discussione vi sono state le diverse opzioni considerate in ambito internazionale per rendere più incisivo il contributo delle politiche della concorrenza allo sviluppo di un sistema multilaterale degli scambi commerciali

¹⁶ Cfr. i casi ISTITUTI DI VIGILANZA SARDEGNA (Boll. n. 24/96); NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI (Boll. n. 41/96); ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE DI MILANO (Boll. n. 39/97).

aperto e concorrenziale, nel quale vengano eliminate le pratiche anticoncorrenziali distorsive della concorrenza e restrittive dell'accesso ai mercati.

Un'altra questione analizzata nel corso delle riunioni del comitato congiunto "Commercio e concorrenza" è stata quella di verificare la presenza di forme di discriminazione da parte delle autorità di tutela della concorrenza dei paesi membri nei confronti delle imprese estere. La discussione, che ha preso spunto da un documento del segretariato OCSE predisposto sulla base di un questionario inviato ai paesi membri, ha permesso di appurare che in nessun paese membro esistono esplicite disposizioni normative discriminanti nei confronti di imprese estere. Tuttavia, è stata rilevata l'opportunità di condurre ulteriori approfondimenti, al fine di verificare l'esistenza di altre forme, più nascoste, di comportamenti discriminatori.

L'obiettivo del gruppo di lavoro "Concorrenza e regolamentazione" del Comitato per il diritto e la politica della concorrenza è quello di analizzare l'efficacia delle vigenti regolamentazioni e, nel caso, di identificare possibili meccanismi alternativi che, pur salvaguardando il raggiungimento di eventuali obiettivi d'interesse generale, siano in grado di meglio assicurare il dispiegarsi della concorrenza. Nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro sono state organizzate alcune tavole rotonde che hanno avuto come oggetto l'esame della regolamentazione di settori di rilievo.

Nella tavola rotonda su come "Rafforzare il ruolo della concorrenza nella regolamentazione bancaria"¹⁷ è stato sottolineato che nell'ultimo decennio si sono registrate importanti evoluzioni nel settore finanziario che hanno condotto a significativi interventi di liberalizzazione. Numerosi organismi internazionali sono stati attivi nel processo di apertura alla concorrenza, favorendo un'evoluzione regolamentare più coerente con i meccanismi di mercato. In particolare, nell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi finanziari sottoscritto in ambito GATS, i paesi firmatari si sono impegnati a rimuovere ogni forma di discriminazione vigente nei confronti di operatori esteri. La Banca dei Regolamenti Internazionali ha promosso riforme della regolamentazione volte a perseguire la tutela della solvibilità delle banche senza interferire indebitamente con il funzionamento dei mercati. Nell'Unione europea, le direttive in materia bancaria

¹⁷ "Enhancing the competition in the regulation of banks", Competition Policy Roundtable, n. 17, DAF/CLP(98)16.

e, in particolare, il principio del mutuo riconoscimento, hanno contribuito in misura sostanziale all'evoluzione della regolamentazione.

All'interno di questo quadro regolamentare in evoluzione, il settore bancario rimane caratterizzato da una vasta e complessa normativa in tutti i paesi OCSE. Nel dibattito svoltosi nell'ambito della tavola rotonda sono state poste in evidenza le controindicazioni, dal punto di vista dell'efficienza, della fissazione di tetti massimi ai tassi d'interesse e dei divieti posti all'ingresso delle banche in settori contigui di attività o in ambiti geografici diversi. Inoltre, è stata posta in discussione la necessità di un sistema obbligatorio di assicurazione dei depositi, alla luce delle esperienze di vari paesi in cui l'assicurazione ha natura meramente volontaria e anche in relazione alle distorsioni agli incentivi a una corretta gestione aziendale che tali sistemi possono determinare.

Nel corso della tavola rotonda sono state discusse anche le esperienze dei vari paesi relative all'applicazione delle regole antitrust nel settore bancario. A riguardo, è emerso che l'Italia risulta essere l'unico tra i paesi OCSE in cui le regole di concorrenza vengono applicate dalla banca centrale, mentre l'autorità antitrust ricopre solo un ruolo consultivo.

Nel corso della tavola rotonda su come "Rafforzare il ruolo della concorrenza nella regolamentazione assicurativa"¹⁸ sono stati posti in evidenza gli importanti cambiamenti intervenuti recentemente negli assetti regolamentari e di mercato del settore assicurativo. In quasi tutti i paesi sono stati aboliti i sistemi di controllo sui prezzi e allentati i vincoli di accesso al mercato. Il processo di liberalizzazione risulta particolarmente avanzato nei paesi dell'Unione europea dove le direttive in materia di mutuo riconoscimento e di adozione di standard regolamentari minimi hanno favorito l'integrazione dei mercati nazionali. Negli Stati Uniti, la regolamentazione del settore assicurativo stabilita a livello statale ha invece determinato un'artificiale frammentazione del settore. In tutti i paesi è in vigore una regolamentazione prudenziale sulla struttura del capitale delle imprese assicurative e in nessun paese, se si eccettua la Nuova Zelanda, una compagnia assicurativa può produrre direttamente prodotti bancari, o una banca prodotti assicurativi. A cause delle caratteristiche del

¹⁸ "Competition and related regulation issues in the insurance industry", Competition Policy Roundtable n. 19, DAFNE/CLP(98)20.

mercato assicurativo, esiste, tra le imprese del settore, un esteso scambio di informazioni in merito ai rischi. A riguardo, è necessaria un'efficace vigilanza delle autorità di tutela della concorrenza per evitare che tali scambi d'informazione si estendano anche alla sfera delle politiche commerciali delle singole imprese così da determinare pratiche collusive. Particolare interesse hanno suscitato gli interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativi alle intese restrittive della concorrenza riscontrate nel mercato italiano.

La tavola rotonda su "Concorrenza e regolamentazione del settore radiotelevisivo in una prospettiva di convergenza" ha preso spunto dai recenti sviluppi tecnologici intervenuti nel settore radiotelevisivo, quali lo sviluppo della televisione via cavo e via satellite, che hanno notevolmente allargato i mercati. E' stato rilevato come un compito importante delle autorità di tutela della concorrenza consista nell'impedire che i tradizionali operatori della televisione via etere estendano la loro posizione dominante in attività contigue come la *pay tv*, la *pay per view* e il *video on demand*. Particolarmente vivace è stato il dibattito tra autorità di concorrenza e autorità di regolamentazione in merito al ruolo esercitato dalla concorrenza nell'assicurare la promozione del pluralismo e delle diversità culturali nazionali.

Nell'ambito del gruppo di lavoro "Concorrenza e cooperazione internazionale" del comitato per il diritto della politica della concorrenza si è discusso, nell'ambito di una tavola rotonda, del principio della "cortesia attiva". Questo principio, come noto, si riferisce alla disponibilità da parte di un'autorità della concorrenza a considerare la richiesta di intervento formulata dall'autorità di un altro paese nei confronti di pratiche restrittive che hanno luogo nella propria giurisdizione ma che hanno effetti negativi nel paese segnalante. Il principio della cortesia attiva è in particolare stato incorporato nell'accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea. Un argomento in discussione è se sia possibile, e a quali condizioni, proporre un utilizzo del principio di cortesia attiva anche in un contesto di cooperazione multilaterale. Un'altra tavola rotonda promossa nell'ambito dello stesso gruppo di lavoro ha riguardato gli accordi orizzontali di boicottaggio.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

Nel corso del 1998 il Gruppo di Lavoro sull'interazione tra politica commerciale e politica della concorrenza istituito presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha continuato la propria attività di analisi e approfondimento di "problemi sollevati dai paesi membri in merito alle interazioni tra politiche commerciali e politiche della concorrenza, ivi comprese le pratiche anticoncorrenziali, al fine di identificare le aree che potrebbero meritare di essere ulteriormente approfondite nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio", secondo quanto stabilito dalla dichiarazione finale della Conferenza Ministeriale di Singapore del dicembre 1996.

A partire dalla primavera, nel 1998 si sono svolte quattro riunioni del Gruppo di Lavoro nel corso delle quali sono stati approfonditi i seguenti temi:

- i) l'impatto dei monopoli di stato, dei diritti speciali ed esclusivi e delle politiche di regolamentazione sulla concorrenza e sul commercio internazionale;
- ii) l'impatto delle politiche commerciali sulla concorrenza;
- iii) la relazione tra gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio e la politica della concorrenza;
- iv) la relazione tra la politica degli investimenti e la politica della concorrenza;
- v) la relazione tra commercio, politica della concorrenza, sviluppo e crescita economica.

In dicembre è stata inoltre approvata la relazione finale circa i risultati raggiunti nell'ambito del Gruppo di Lavoro durante i primi due anni di attività. La relazione è stata presentata al Consiglio dei Ministri OMC che ha approvato un prolungamento del mandato del gruppo stesso per un periodo di sei mesi.

Nel dibattito sul primo tema, ossia l'impatto dei monopoli di stato, dei diritti speciali ed esclusivi e delle politiche di regolamentazione, molte delegazioni sono intervenute sottolineando come i monopoli statali e la concessione di diritti speciali ed esclusivi possano avere un effetto negativo sia sulla concorrenza che sull'accesso delle imprese ai mercati. Tali effetti possono verificarsi sia nei mercati direttamente oggetto di esclusive di legge, sia nei mercati posti a monte o a valle.

Diverse delegazioni, tra cui quelle dell'Unione europea e degli Stati Uniti, hanno riferito in merito alle proprie esperienze in materia di liberalizzazione e di promozione della concorrenza in settori precedentemente esclusi. E' stato rilevato che le ragioni spesso evocate in passato a giustificazione del mantenimento di monopoli statali e di diritti esclusivi in molte circostanze non possono più essere considerate valide, in considerazione dei più recenti sviluppi tecnologici che hanno notevolmente ridotto le aree di attività contraddistinte da caratteristiche di monopolio naturale. La delegazione degli Stati Uniti ha osservato che nell'esperienza americana il passaggio dalla regolamentazione dei mercati attraverso un controllo dei prezzi e delle quantità prodotte ad un maggiore affidamento ai meccanismi di mercato ha molto spesso determinato un notevole aumento dell'efficienza economica e degli incentivi all'innovazione, con notevoli benefici per i consumatori. Tali benefici sono stati spesso superiori alle previsioni iniziali.

La discussione in merito al secondo tema, ossia gli effetti sulla concorrenza delle politiche commerciali, ha evidenziato l'esistenza di rilevanti differenze di vedute all'interno del Gruppo di Lavoro. La discussione è stata incentrata, in particolare, sugli interventi antidumping e sul loro impatto sul sistema multilaterale degli scambi. Alcune delegazioni, in particolare quelle dei paesi dell'Estremo Oriente, hanno sottolineato il contrasto esistente tra le politiche della concorrenza e di liberalizzazione degli scambi commerciali, entrambe finalizzate alla promozione dell'efficienza economica e del benessere dei consumatori, e le misure antidumping, auspicando una riforma di queste ultime al fine di renderle più coerenti con i principi alla base della politica della concorrenza. Le misure antidumping, è stato osservato, nella maggior parte dei casi vengono introdotte allo scopo di proteggere le industrie locali da una "eccessiva" concorrenza estera, senza che venga svolta in precedenza un'analisi degli effetti anticoncorrenziali delle presunte vendite sottocosto e, in particolare, del presunto rischio di monopolizzazione derivante da tali vendite. E' stato inoltre rilevato che spesso l'imposizione di misure antidumping ha avuto l'effetto di facilitare la cartellizzazione del mercato domestico, determinando un generalizzato aumento dei prezzi nonché una perdita, nel lungo periodo, della competitività delle stesse imprese oggetto di protezione.

Altre delegazioni, tra cui quella statunitense e quella europea, hanno invece sottolineato come le misure antidumping perseguano fini diversi rispetto a quelli della politica della concorrenza e si applichino in contesti assai differenti. In particolare, le

misure antidumping devono essere considerate strumenti legittimi che vengono applicati in risposta a politiche industriali di sostegno alle industrie nazionali da parte di paesi esportatori, basate sul ricorso a sussidi e altre misure protettive che determinano ingiustificate distorsioni negli scambi commerciali. Al riguardo, alcune delegazioni hanno invece posto in evidenza come le misure antidumping colpiscano spesso paesi che in realtà hanno adottato pienamente politiche di liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti esteri e le cui imprese non beneficino di alcun tipo di sostegno pubblico.

Nella riunione del settembre 1998 sono state affrontate le problematiche relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e sono state discusse le relazioni tra la politica degli investimenti e la politica della concorrenza.

Nel corso della discussione sul tema dei diritti di proprietà intellettuale, si è riscontrata una convergenza di vedute tra le varie delegazioni circa il fatto che la finalità della tutela dei diritti di proprietà intellettuale è complementare con gli obiettivi della politica della concorrenza. Entrambe le politiche perseguono il fine di promuovere l'efficienza economica e l'innovazione tecnologica. Molte delegazioni hanno inoltre sottolineato come le autorità della concorrenza abbiano manifestato negli anni più recenti un cambiamento di atteggiamento che ha determinato una minore ostilità verso la detenzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, viene sempre più riconosciuto che la semplice detenzione di diritti di proprietà intellettuale non attribuisce necessariamente un significativo potere di mercato. Esistono infatti spesso sul mercato adeguate possibilità di sostituzione tali da limitare la capacità per un titolare di diritti di proprietà intellettuale di esercitare una notevole influenza sulle condizioni di mercato. Inoltre, in un numero crescente di paesi vengono sempre più riconosciuti gli effetti proconcorrenziali degli accordi di licenza dei diritti di proprietà intellettuale. In generale, nel corso della discussione è stato sottolineato che l'applicazione della politica della concorrenza all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale richiede un'analisi caso per caso degli effetti positivi e negativi connessi a tali pratiche: un'applicazione troppo rigida delle previsioni normative potrebbe determinare una ingiustificata riduzione degli incentivi all'innovazione tecnologica, mentre un'applicazione troppo flessibile potrebbe comportare un frequente sfruttamento abusivo del potere di mercato.

In merito alla discussione avvenuta nell'ambito del Gruppo sulle relazioni tra politica della concorrenza e liberalizzazione degli investimenti, tutti gli interventi hanno sottolineato il ruolo positivo esercitato dalla normativa a tutela della concorrenza nell'assicurare che le imprese transnazionali contribuiscano in modo positivo all'efficienza e alla competitività dei mercati nei quali operano. Inoltre, la normativa antitrust contribuisce ad assicurare alle imprese, sia nazionali che estere, un quadro giuridico stabile e favorevole all'attività economica. L'importanza del ruolo della politica della concorrenza per la liberalizzazione degli investimenti è particolarmente importante per quei servizi per i quali una presenza locale è necessaria per operare. A questo proposito, diverse delegazioni hanno fatto riferimento all'esempio dell'industria delle telecomunicazioni, nella quale il recente accordo di liberalizzazione raggiunto in sede GATS è stato collegato all'adozione di regole comuni di tutela della concorrenza relative al monitoraggio e alla repressione di possibili comportamenti anticoncorrenziali delle imprese di telecomunicazione in precedenza detentrici di esclusive a norma di legge.

Le ultime due riunioni, tenutesi nel novembre e dicembre 1998, sono state dedicate all'approvazione del rapporto sull'attività svolta dal Gruppo di Lavoro che è stato presentato in dicembre al Consiglio dei ministri OMC. La Conferenza Ministeriale prevista per il dicembre 1999 dovrà esprimersi, tra l'altro, in merito all'inclusione o meno, e in quali termini, delle tematiche di concorrenza nell'ambito del prossimo round di negoziati OMC. Alcune divergenze di posizioni sono emerse nel corso della discussione volta a raggiungere un accordo sulle raccomandazioni da adottare in merito al proseguimento dei lavori del Gruppo. Le raccomandazioni adottate rappresentano un compromesso tra le varie posizioni, e contengono il riferimento esplicito ad una maggiore concentrazione dell'attività su tematiche inerenti alla politica della concorrenza (quali il contributo della politica della concorrenza per il raggiungimento degli obiettivi dell'OMC, tra cui in particolare, la promozione degli scambi commerciali), senza però nessuna aprioristica esclusione di altri temi.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)

Nel luglio 1998 l'Autorità ha partecipato alla riunione annuale del gruppo di esperti di diritto e politica della concorrenza dei 188 paesi membri dell'UNCTAD, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di temi legati al commercio internazionale e allo sviluppo economico.

Nel corso della riunione si sono tenute tre tavole rotonde su argomenti relativi alla politica della concorrenza. La prima è stata dedicata alle problematiche legate all'applicazione di sanzioni e rimedi per violazioni alla legislazione antitrust. Un certo numero di paesi, sia industrializzati che in via di sviluppo, prevede nel proprio ordinamento oltre a sanzioni pecuniarie anche sanzioni di carattere penale. In alcuni paesi, inoltre, è prevista la possibilità di ottenere provvedimenti d'urgenza dai tribunali o, in alcuni contesti, dalle stesse autorità della concorrenza. Nel corso della discussione, alcuni paesi in via di sviluppo hanno sottolineato l'opportunità, nei primi anni di applicazione della normativa antitrust, di mantenere una certa flessibilità nell'applicazione delle sanzioni, cercando per quanto possibile di risolvere i casi con contatti informali con le imprese interessate, naturalmente se questo non pregiudica la credibilità e l'efficacia dell'azione delle autorità di tutela della concorrenza.

La seconda tavola rotonda ha riguardato l'applicabilità del principio della cortesia attiva (*positive comity*) in ambito multilaterale. E' stato osservato come il ricorso al principio della cortesia attiva possa contribuire a evitare un uso extraterritoriale nelle leggi antitrust, anche se la sua efficacia dipende in larga misura dall'esistenza di un linguaggio comune e da un consolidato rapporto di reciproca fiducia tra le autorità di concorrenza. La terza tavola rotonda ha riguardato gli abusi di posizione dominante che coinvolgono più di uno Stato. Tra i temi trattati nel corso della riunione vi sono stati l'imposizione di prezzi predatori e la fissazione di prezzi discriminatori quali esempi di abuso di posizione dominante. E' stato osservato come solo raramente prezzi considerati "eccessivamente" bassi rappresentino effettivamente una minaccia per la concorrenza. E' stato inoltre sottolineato come la proibizione assoluta per le imprese di praticare prezzi differenti nei vari paesi, adeguandosi così alle differenti caratteristiche locali della domanda, possa in alcuni casi creare ostacoli

all'accesso al mercato per nuovi entranti, riducendo così l'efficienza e pregiudicando l'integrazione dei mercati.

Oltre alle tavole rotonde, nel corso della riunione è stato discusso un documento predisposto dal Segretariato dell'UNCTAD contenente un'analisi delle attività di assistenza tecnica in materia di politica e diritto della concorrenza svolte nel corso dell'anno dalla stessa UNCTAD, da altre organizzazioni internazionali e dai singoli Stati su base bilaterale. Gli sforzi dell'UNCTAD sono stati concentrati in particolare nella regione africana, dove un rilevante numero di paesi è in procinto di predisporre e adottare una legislazione sulla concorrenza.

A riguardo, il Segretariato UNCTAD, in stretta collaborazione con gli Stati membri che hanno maturato una maggiore esperienza in questo campo, ha fornito supporto tecnico per la predisposizione o revisione di testi normativi in materia di concorrenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha collaborato a tali attività fornendo, in particolare, supporto tecnico alla stesura dei progetti di legge sulla concorrenza dell'Egitto e del Kenya.

L'UNCTAD ha anche organizzato numerose iniziative in materia di formazione del personale delle nuove autorità della concorrenza. Si possono menzionare al riguardo l'African Regional Seminar, svoltosi al Cairo, a cui hanno partecipato funzionari della maggior parte dei paesi africani e esperti di paesi industrializzati e in via di sviluppo. Un esperto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha contribuito al seminario con una presentazione sui vari tipi di intese orizzontali e sui loro possibili effetti anticoncorrenziali. Analoghi seminari di formazione del personale a favore delle nuove autorità antitrust del continente africano sono stati organizzati in Kenya (per il personale delle autorità di Kenya, Malawi, Zambia e Zimbabwe) e in Gabon (per i paesi dell'Unione doganale centro africana (UDEAC)).

Nel corso della riunione, nell'ambito dell'attività di tipo informativo svolta dal Segretariato dell'UNCTAD, è stata presentata una versione aggiornata del "modello di legge" di tutela della concorrenza elaborato sulla base dell'analisi della normativa esistente nei vari paesi e finalizzato a rappresentare un documento di riferimento per i paesi in procinto di adottare una legislazione nazionale in materia di tutela della concorrenza o di aggiornare quella esistente.

Per la prossima riunione di esperti, che si terrà nel giugno 1999, sono stati scelti quali argomenti di discussione i rapporti tra autorità di concorrenza e di regolamentazione, in particolare nell'ambito dei processi di privatizzazione e demonopolizzazione, il controllo delle concentrazioni che coinvolgono più Stati, con particolare riferimento agli effetti nei paesi in via di sviluppo e la creazione di una cultura della concorrenza. E' stato inoltre richiesto al Segretariato dell'UNCTAD di preparare per la riunione una relazione sulle esperienze di cooperazione internazionale nella tutela della concorrenza, un rapporto aggiornato sulle esperienze degli Stati membri e delle varie organizzazioni internazionali in materia di assistenza tecnica e un rapporto preliminare sul trattamento dei diritti di proprietà intellettuale nella politica della concorrenza.

ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI CONCORRENZA

L'Autorità svolge in maniera continuativa attività di assistenza tecnica in materia di concorrenza nei confronti del personale di autorità della concorrenza di altri paesi. Nel corso dell'anno, funzionari dell'Autorità hanno partecipato come relatori a seminari di formazione in materia di concorrenza organizzati, rispettivamente, dall'OCSE, dall'UNCTAD, dalla Banca Mondiale e dall'International Development Law Institute. Tali seminari sono stati organizzati per funzionari pubblici che si occupano di questioni connesse alla concorrenza, provenienti da un ampio numero di paesi¹⁹,

A livello bilaterale, sono state inviate osservazioni scritte in merito ai progetti di legge sulla concorrenza in discussione in Egitto e in Kenya. E' inoltre stata prestata assistenza tecnica a funzionari dell'autorità della concorrenza della Polonia.

¹⁹ Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Benin, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Camerun, Ciad, Corea, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Egitto, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giordania, Guinea Bissau, Guyana, India, Kazakhstan, Kyrgystan, Libano, Liberia, Lituania, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Niger, Pakistan, Panama, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Slovenia, Sri Lanka, Sudan, Sudafrica, Swaziland, Tailandia, Tanzania, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

Parte III

ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

PAGINA BIANCA

1. INTERVENTI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

DATI DI SINTESI

Sintesi dell'attività svolta ai sensi del decreto legislativo n. 74/92

Il numero di richieste di intervento pervenute all'Autorità in materia di pubblicità ingannevole nel corso del 1998 (975) ha coinciso esattamente con quello registrato nel 1997. Tuttavia i provvedimenti adottati dall'Autorità, al termine di un procedimento istruttorio, sono stati meno numerosi rispetto all'anno precedente a causa di una più rilevante incidenza dell'attività di archiviazione. Nel dettaglio, nel 1998 l'Autorità ha condotto 468 istruttorie, riscontrando in 300 casi (pari al 64% del totale) l'ingannevolezza del messaggio segnalato (TAVOLA 1). In 53 casi, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole continuasse a produrre effetti, l'Autorità ha ritenuto necessario imporre, oltre alla cessazione dei messaggi, la pubblicazione di un estratto del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa da parte dell'operatore pubblicitario.

TAVOLA 1 - ESITO DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI

	1997	1998
	n. procedimenti	n. procedimenti
Ingannevole	361	300
Totale	506	468

Tra i soggetti segnalanti (TAVOLA 2), la principale fonte di attivazione dell'azione dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo n. 74/92 continua a essere rappresentata dai consumatori: il 42% dei procedimenti istruttori condotti nel corso del 1998 ha preso avvio da una richiesta di intervento di un singolo consumatore. Va peraltro rilevato un incremento della quota di interventi sollecitati da associazioni di consumatori e dai concorrenti, che ha raggiunto, rispettivamente, il 25% e il 21% delle

istruttorie. Sotto il profilo della fondatezza della richiesta di intervento, spiccano le associazioni di consumatori e le pubbliche amministrazioni: la quota di violazioni accertate in seguito a segnalazioni di tali soggetti è pari rispettivamente al 47% e al 48%, valore nettamente superiore alla media generale del 32%. Superiore alla media è pure la percentuale di decisioni di ingannevolezza in procedimenti avviati in base a segnalazioni di concorrenti.

TAVOLA 2: SOGGETTI SEGNALANTI E VALUTAZIONE FINALE (1998)

	Segnalazioni	Procedimenti istruttori	Violazioni	Rapporto tra violazioni e segnalazioni
Pubbliche amministrazioni	63	37	30	48%
Associazioni di consumatori	167	120	79	47%
Concorrenti	162	99	61	38%
Singolo consumatore	463	203	131	28%
Associazioni di concorrenti	120	25	13	11%
TOTALE	975	484 ^(*)	314 ^(*)	
TOTALE al netto delle duplicazioni	975	468	300	

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi provvedimenti (rispettivamente, 468 provvedimenti e 300 provvedimenti in cui è stata riscontrata una violazione) perché in taluni casi la richiesta di intervento è stata inviata da più di un segnalante.

Esaminando i procedimenti del 1998 dal punto di vista della tipologia di presunta violazione delle norme in materia di pubblicità ingannevole, non si osservano sostanziali variazioni rispetto alla situazione degli scorsi anni (TAVOLA 3). La maggioranza delle richieste di intervento continua a riguardare le caratteristiche o il prezzo dei beni pubblicizzati. Rispetto al 1997, l'incidenza dei casi in cui è stata riscontrata una violazione è aumentata per le decisioni relative alla riconoscibilità della natura pubblicitaria del messaggio e per gli interventi a tutela della salute e sicurezza e dei minori, mentre è diminuita per le altre fattispecie.